

IL RETTORE

- VISTA:** la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'articolo 6 "Autonomia delle università", comma 1;
- VISTA:** la legge 30 dicembre 2010, n. 240 - "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*";
- VISTO:** lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 27 febbraio 2012, n. 2711e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA:** la legge 19 novembre 1990, n. 341 - "*Riforma degli ordinamenti didattici universitari*";
- VISTA:** la legge del 15 maggio 1997, n.127 - "*Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo*";
- VISTO:** il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 - "*Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei*";
- VISTO:** il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 - "*Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei*";
- VISTO:** il Regolamento sul tutorato emanato con D.R. 27 maggio 2008, n. I/1/7608 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO:** il Regolamento didattico di Ateneo emanato con D.R. 24.6.2008, n. 9018 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTE:** le risultanze dell'indagine statistica effettuata dall'Ateneo sugli studenti inattivi;
- PRESO ATTO:** che il tutorato è uno dei principali strumenti che il sistema può mettere in atto per ridurre il tasso di abbandono degli studi e per aumentare l'efficacia della didattica;
- RITENUTO:** pertanto necessario individuare nuove forme di tutorato;
- VISTE:** le proposte di modifica al suddetto regolamento approvate dalla Commissione I "Didattica e attività studentesche" nella seduta del 18 ottobre 2013;
- CONSIDERATO:** che, in fase di illustrazione del regolamento predetto, il Senato Accademico, nella seduta del 6 novembre 2013, dopo un'ampia discussione ha ritenuto che l'argomento dovesse nuovamente essere sottoposto alla Commissione I predetta per l'approfondimento di alcuni punti ritenuti fondamentali;
- VISTO:** il nuovo testo elaborato dalla suddetta Commissione nella seduta del 16 dicembre 2013;
- RILEVATA:** l'urgenza dell'attuazione delle seguenti proposte di modifica;

DECRETA

1. Sono emanate le modifiche e integrazioni al *Regolamento sul tutorato*, emanato con D.R. 27 maggio 2008, n. 7608 e successive modifiche e integrazioni, così come di seguito riportato:
- all'articolo 1, comma 2, la dicitura "*con la facoltà*" è sostituita con la dicitura "*col dipartimento*";
 - l'articolo 2 è sostituito dal seguente nuovo articolo:
"Articolo 2 – Strumenti e organizzazione
1. Sono strumenti prioritari per il tutorato nell'Università di Pisa:

a. il potenziamento e la valorizzazione delle collaborazioni part time counseling che devono essere sempre più focalizzate alle azioni di tutorato e di filtro delle esigenze studentesche in tale ambito;

b. esistenza in ciascun dipartimento di un organo di coordinamento dei tutor composto da un minimo di tre ad un massimo di sette docenti, da un rappresentante degli studenti nel Consiglio di Dipartimento e dal responsabile dell'unità didattica del dipartimento o suo delegato, con funzioni organizzative e di monitoraggio del servizio nonché propositiva nei confronti dei consigli di corso di studio e del consiglio di dipartimento sulle iniziative da intraprendere.

2. Le singole strutture didattiche, col contributo delle unità didattiche dei dipartimenti forniscono il necessario supporto all'attività di tutorato svolta all'interno dei singoli corsi di studio, anche mediante la raccolta e l'elaborazione di dati, il reperimento e la predisposizione della documentazione e delle informazioni e, se richiesto, collaborano con gli organismi di sostegno del diritto allo studio e con gli altri enti interessati.

3. Il Senato accademico, di norma annualmente, adotta, su proposta della Commissione didattica di ateneo, una nota di indirizzo in merito alla strategia in ambito di tutorato dell'ateneo, determinata anche tenendo conto delle risultanze delle relazioni sullo stato dell'arte in ciascun dipartimento formulate dai coordinamenti dei tutor.”;

- all'articolo 3:
 - il titolo, dopo la dicitura “tutorato”, è integrato con la dicitura “dei docenti”;
 - è abrogato il comma 3;
- l'articolo 4 è sostituito dal seguente nuovo articolo:

“Articolo 4 - Assegnazione del tutor

1. Il docente tutor è assegnato dal dipartimento agli studenti dei corsi di studio di cui è dipartimento di riferimento, immediatamente dopo il termine del I° semestre del I° anno, secondo criteri e modalità da esso stabiliti in accordo con la nota d'indirizzo di cui all'articolo 2. Tale assegnazione deve essere contestualmente pubblicizzata sul sito web del dipartimento, permane fino al conseguimento del titolo ed è modificabile solo per esigenze adeguatamente motivate. Nel caso di studenti di corsi di studio interdipartimentali, l'assegnazione deve essere concordata tra i dipartimenti interessati, con un'equa distribuzione degli studenti su tutto il corpo docente.”;
- all'articolo 5, comma 2, è abrogata la dicitura “specialistica”;
- all'articolo 7, comma 1, è abrogata la dicitura “Il presente regolamento entra in vigore a partire dall'anno accademico 2008/2009”.

Articolo 2

1. Le modifiche di cui all'articolo 1 del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito dell'ateneo www.unipi.it.

IL RETTORE
Prof. M. Augello